



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 05/05/2025

Numero Registro Dipartimento 788

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6416 DEL 05/05/2025

Oggetto: PRESA D'ATTO MODIFICA DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA SOCIETA'
“FARMACIA CLORO S.R.L.” IN “FARMACIA FRANZESE DOTT. SERGIO S.R.L.” – TITOLARE DI
SEDE FARMACEUTICA NEL COMUNE DI AMENDOLARA (CS).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali” e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.”;
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante “Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.” approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell’8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento “Salute e Welfare”, in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante “Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità”;
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante “Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”;
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante “Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025” e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027”;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l’incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento “Salute e Welfare” della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

-**CHE** con D.G.R. n. 2916 del 9 giugno 1998 e successivo D.P.G.R. n. 358 del 23 giugno 1998 si è provveduto a riconoscere, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della 1^a sede farmaceutica rurale del Comune di Amendolara (CS), nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, in capo alla dott.ssa Cloro Maria Teresa, farmacista regolarmente iscritta all'albo professionale della Provincia di Cosenza;

-**CHE** il giorno 29 dicembre 2018, in Cosenza, con atto pubblico per notaio dott. Matteo Mazzotta, Repertorio n. 6.159, Raccolta n. 4.804, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cosenza in data 31 dicembre 2018 al n. 12.922 Serie 1T, la dott.ssa Cloro Maria Teresa, farmacista e la sig.ra Favaro Fabiola hanno costituito una società in accomandita semplice con ragione sociale "*Farmacia Cloro della Dr.ssa Cloro Maria Teresa & C. S.a.s.*", avente sede legale nel Comune di Amendolara (CS) e per oggetto sociale esclusivo la gestione di farmacie ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

-**CHE** contestualmente, con il medesimo atto pubblico di costituzione di società in accomandita semplice il socio accomandatario dott.ssa Cloro Maria Teresa, ad integrale liberazione della quota di capitale sociale sottoscritta, ha conferito in natura in favore della società "*Farmacia Cloro della Dr.ssa Cloro Maria Teresa & C. S.a.s.*", che a mezzo del proprio legale rappresentante ha accettato ed acquistato, la titolarità del diritto di esercizio dell'omonima farmacia, sede farmaceutica del Comune di Amendolara (CS), nonché la proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita al Corso Umberto I° n. 20, già gestita sotto forma di impresa individuale e di propria titolarità in virtù di D.G.R. n. 2916 del 9 giugno 1998 e D.P.G.R. n. 358 del 23 giugno 1998, subordinando l'efficacia del conferimento di azienda alla condizione sospensiva non retroattiva del rilascio del provvedimento amministrativo di riconoscimento, in capo alla società conferitaria, del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, di cui al combinato disposto dell'art. 12, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, secondo comma, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii.;

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 1911 del 18 febbraio 2019 si è provveduto a riconoscere ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Amendolara (CS), nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita al Corso Umberto I° n. 20, dalla dott.ssa Maria Teresa Cloro in capo alla società in accomandita semplice avente ragione sociale "*Farmacia Cloro della Dr.ssa Cloro Maria Teresa & C. S.a.s.*", avente già come unici soci la dott.ssa Maria Teresa Cloro (socio accomandatario), farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale di Cosenza, e la sig.ra Fabiola Favaro (socio accomandante), sotto la direzione tecnica del socio accomandatario dott.ssa Maria Teresa Cloro;

-**CHE** il giorno 2 marzo 2021, in Corigliano-Rossano (CS), con atto pubblico per notaio dott. Francesco De Rosis, Repertorio n. 7.502, Raccolta n. 5.746, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cosenza in data 4 marzo 2021 al n. 3.634 Serie 1T, i soci della società "*Farmacia Cloro della Dr.ssa Cloro Maria Teresa & C. S.a.s.*" hanno deliberato la trasformazione della suddetta Società dalla forma in accomandita semplice nella forma giuridica di società a responsabilità limitata con denominazione sociale "*Farmacia Cloro S.r.l.*",

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 4727 del 6 maggio 2021 si è provveduto a prendere atto della variazione intervenuta nella società avente già ragione sociale "*Farmacia Cloro della Dr.ssa Cloro Maria Teresa & C. S.a.s.*", titolare della sede farmaceutica del Comune di Amendolara (CS), nonché dell'azienda commerciale che vi è connessa sita al Corso Umberto I° n. 20, inerente la trasformazione della stessa dalla forma in accomandita semplice nella forma a responsabilità limitata con denominazione sociale "*Farmacia Cloro S.r.l.*", avente già come unici soci la dott.ssa Cloro Maria Teresa e la sig.ra Favaro Fabiola, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Cloro Maria Teresa, farmacista in possesso dei prescritti requisiti e regolarmente iscritta all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cosenza;

-**CHE** il capitale sociale della società "*Farmacia Cloro S.r.l.*", fissato in euro 10.000,00, risultava suddiviso tra i soci nelle seguenti porzioni:

- Cloro Maria Teresa, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 6.000,00, pari al 60% del capitale sociale;
- Favaro Fabiola, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 4.000,00, pari al 40% del capitale sociale;

- **CHE** con nota del 22 gennaio 2025, trasmessa a mezzo PEC di pari data conservata in atti, il dott. Franzese Sergio, farmacista, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società avente denominazione sociale "*Farmacia Cloro S.r.l.*", con sede legale nel Comune di Amendolara (CS), Corso Umberto I n. 20, ha comunicato, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., le variazioni intervenute, a seguito di cessioni di quote sociali, nella compagine della suddetta Società, per come in appresso meglio dettagliato;

- **CHE** il giorno 30 dicembre 2024, in Castrovillari (CS), con atto pubblico di “*Cessioni di quota della Società Farmacia Cloro S.r.l.*” per notaio dott. Luigi Viteritti, Repertorio n. 22.394, Raccolta n. 12.392, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Cosenza in data 14 gennaio 2025 al n. 22.394 Serie 1T, la dott.ssa Cloro Maria Teresa ha ceduto e venduto alla società “*Fraser PHARMA S.r.l.*”, che a mezzo del suo legale rappresentante ha accettato ed acquistato, l’intera propria quota di partecipazione al capitale sociale della società “*Farmacia Cloro S.r.l.*”, del valore nominale di euro 6.000,00, corrispondente al 60% del capitale sociale; contestualmente, con il medesimo atto pubblico, la dott.ssa Favaro Fabiola ha ceduto e venduto alla società “*Fraser PHARMA S.r.l.*”, che a mezzo del suo legale rappresentante ha accettato ed acquistato, l’intera propria quota di partecipazione al capitale sociale della società “*Farmacia Cloro S.r.l.*”, del valore nominale di euro 4.000,00, corrispondente al 40% del capitale sociale;

-**CHE** a seguito delle suddette cessioni di quote le dott.sse Cloro Maria Teresa e Favaro Fabiola hanno cessato di fare parte della compagine sociale della società “*Farmacia Cloro S.r.l.*”, divenuta società a responsabilità limitata unipersonale la cui compagine risulta composta, all’attualità, dalla società “*Fraser PHARMA S.r.l.*”;

-**CHE** per effetto delle sopracitate cessioni di quote il capitale sociale della società a responsabilità limitata unipersonale “*Farmacia Cloro S.r.l.*”, determinato in euro 10.000,00, risultava interamente assunto e sottoscritto dall’unico socio come segue:

- Società “*Fraser PHARMA S.r.l.*”, titolare di una quota del valore nominale di euro 10.000,00, pari al 100% del capitale sociale;

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 2534 del 24 febbraio 2025 si è provveduto a prendere atto della variazione intervenuta, a seguito di cessioni di quote sociali, nella compagine sociale della società già corrente sotto la denominazione sociale “*Farmacia Cloro S.r.l.*”, titolare della sede farmaceutica del Comune di Amendolara (CS) e dell’azienda commerciale che vi è connessa, sita in Corso Umberto I n. 20 (P. IVA 03598960783) in virtù del decreto dirigenziale n. 1911 del 18 febbraio 2019, avente quale unico socio la società “*Fraser PHARMA S.r.l.*”, sotto la direzione tecnica del dott. Zaccaro Vincenzo, farmacista regolarmente iscritto all’Ordine professionale della Provincia di Napoli;

- **CHE** con nota del 28 marzo 2025 trasmessa a mezzo PEC del 31 marzo 2025, conservata in atti, il dott. Franzese Sergio, farmacista, in qualità di socio unico, amministratore unico e legale rappresentante della società avente denominazione sociale “*Fraser Pharma S.r.l.*”, con sede legale nel Comune di Castrovillari (CS) alla via Del Pino Loricato n. 37 – a sua volta unico socio della società già corrente sotto la denominazione sociale “*Farmacia Cloro S.r.l.*” con sede legale nel Comune di Amendolara (CS), Corso Umberto I n. 20 - ha comunicato, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii. la modifica della denominazione sociale della suddetta Società, per come in appresso meglio dettagliato;

-**CHE** il giorno 5 marzo 2025, in Corigliano-Rossano (CS), come evincesi dal verbale di assemblea a rogito notaio dott. Luigi Viteritti, Repertorio n. 22.544, Raccolta n. 12.503, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Cosenza in data 21 marzo 2025 al n. 5.438 Serie 1T, si è riunita in forma totalitaria l’assemblea della società “*Farmacia Cloro S.r.l.*” la quale ha deliberato all’unanimità di modificare la denominazione sociale della Società in “*Farmacia Franzese Dott. Sergio S.r.l.*”, approvando altresì il nuovo testo della Statuto Sociale;

-**CHE** il capitale sociale della società a responsabilità limitata unipersonale “*Farmacia Franzese Dott. Sergio S.r.l.*”, determinato in euro 10.000,00, all’attualità, risulta interamente assunto e sottoscritto dall’unico socio come segue:

- Società “*Fraser PHARMA S.r.l.*”, titolare di una quota del valore nominale di euro 10.000,00, pari al 100% del capitale sociale

-**CHE** la società “*Farmacia Franzese Dott. Sergio S.r.l.*”, ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di una o più farmacie, nei limiti numerici di cui alla normativa tempo per tempo vigente e nell’ambito di tale oggetto l’esercizio dell’attività di farmacia, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall’art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

- **CHE** ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362 la direzione tecnico-professionale della farmacia della società “*Farmacia Cloro S.r.l.*”, con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, resta affidata al dott. Zaccaro Vincenzo, farmacista in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e regolarmente iscritto all’Ordine professionale della Provincia di Napoli;

-**CHE** sono rimaste invariate la Partita IVA e la titolarità della sede farmaceutica;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Ministero della Salute n. 0018002-P-16/03/2012 relativo a “*Applicazione dell’art. 12, comma 1 della Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. nel caso di vendita di quote di società di farmacie*”, in cui si osserva: “(....) *l’art. 12 della legge 475/1968 prevede che il trasferimento della titolarità di una farmacia non possa avvenire se non sono decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. (...) il trasferimento di titolarità della farmacia è fattispecie diversa dalla cessione di quote societarie, alla quale non si applica il divieto di cui al citato articolo 12 (....)*”;

RITENUTO necessario procedere alla presa d’atto della suddetta variazione societaria, così per come evidenziato nel rogito di cui in precedenza;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa alla Società interessata a mezzo PEC del 31 marzo 2025, conservata in atti;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conservata in atti, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal sig. Franzese Sergio, socio unico, amministratore unico e legale rappresentante della società “*Fraser PHARMA S.r.l.*” a sua volta socio unico della società “*Farmacia Franzese Dott. Sergio S.r.l.*”, attestante l’insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, *lett. b) e c)* della legge 362/1991;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione conservata in atti, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dal sig. Franzese Sergio, socio unico, amministratore unico e legale rappresentante della società “*Fraser PHARMA S.r.l.*” a sua volta socio unico della società “*Farmacia Cloro S.r.l.*”, attestante l’insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia conservata in atti, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dal sig. Franzese Sergio, socio unico, amministratore unico e legale rappresentante della società “*Fraser PHARMA S.r.l.*”, a sua volta socio unico della società “*Farmacia Cloro S.r.l.*”, attestante l’insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0043330_20250403 del 03/04/2025, relativa alla società “*Farmacia Franzese Dott. Sergio S.r.l.*”, effettuata ai sensi dell’art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. “*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI PRENDERE ATTO della modifica della denominazione sociale della società “*Farmacia Cloro S.r.l.*” in “*Farmacia Franzese Dott. Sergio S.r.l.*”, titolare della sede farmaceutica del Comune di Amendolara (CS) e dell’azienda commerciale che vi è connessa, sita in Corso Umberto I n. 20 (P. IVA 03598960783) in virtù del decreto dirigenziale n. 1911 del 18 febbraio 2019, avente all’attualità quale unico socio la società “*Fraser PHARMA S.r.l.*”, sotto la direzione tecnica del dott. Zaccaro Vincenzo, farmacista regolarmente iscritto all’Ordine professionale della Provincia di Napoli;

2. DI DARE ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0043330_20250403 del 03/04/2025, relativa alla società “*Farmacia Franzese Dott. Sergio S.r.l.*”, effettuata ai sensi dell’art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

3. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

4. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Amendolara (CS), all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all’Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Cosenza;

5. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell’art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell’art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

CALABRO’ TOMMASO

(con firma digitale)